

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4111**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA LOGGIA, AZZARO, CASTELLUCCI, COCCO MARIA, FRAU, GRASSI BERTAZZI, MAROCCO, PAVONE, PERDONA, POSTAL, PUMILIA, RENDE, RUSSO FERDINANDO, SANZA, SCARLATO, SCOTTI, SGARLATA, SIMONACCI, VINCENZI

Presentata il 12 novembre 1975

Costituzione dell'Azienda speciale dello Stato per i tabacchi ed i sali italiani e norme sul trasferimento alla medesima delle attribuzioni e del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché dei beni mobili ed immobili già ad essa assegnati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'entrata in vigore delle norme comunitarie liberalizzatrici in materia d'importazione e di commercio all'ingrosso dei tabacchi lavorati, fissata al 1° gennaio 1976, e la già avvenuta abolizione del monopolio sul sale e della relativa imposta di consumo, rendono oramai improrogabile una riforma dell'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato nei vari settori della sua attività. Occorre trasformare la detta amministrazione in un organismo con proprio ordinamento, dotato della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, in modo da assicurare le più larghe possibilità operative ed organizzative, adeguandone, peraltro, le strutture alle esigenze di snellezza e di rapidità decisionale necessarie per una effettiva competitività sul mercato interno ed internazionale.

Tra le possibili soluzioni ci è sembrata meglio rispondente alle cennate esigenze la creazione di una speciale azienda di Stato, la cui struttura si differenzia nettamente dagli schemi giuridico-amministrativi sinora adottati, i quali, come è noto, pur se consentono forme di autonomia, in taluni casi anche notevolmente estesa, non consentirebbero, però, un grado di scioltezza operativa paragonabile a quella degli organismi imprenditoriali alla cui concorrenza dovrebbe far fronte la nuova organizzazione produttiva e commerciale in materia di sali e tabacchi in regime di liberalizzazione degli scambi. Tale azienda è interamente sganciata dall'osservanza delle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è dotata di un proprio consiglio di amministrazione con ampi poteri, ma è tuttavia sottopo-

sta, negli orientamenti della sua attività, nella approvazione del bilancio, nella formulazione di programmi, nell'adozione delle priorità operative, nella determinazione delle norme per l'ordinamento, le attribuzioni e le facoltà dei servizi ed uffici, nella formulazione degli organici, ad un consiglio generale presieduto dal ministro, nel quale trovano ponderata presenza funzionari ministeriali, rappresentanti del personale, tecnici esterni, un consigliere di Stato, un magistrato della corte dei conti e un avvocato generale dello Stato. L'adozione di tale struttura è apparsa necessaria in quanto il nuovo organismo, pur se destinato a svolgere attività prevalentemente imprenditoriali, conserva funzioni, quali quelle della percezione di entrate fiscali e del compimento di attività amministrative già esercitate dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, che esigono pur sempre l'alta vigilanza del Governo dello Stato ed un adeguato controllo parlamentare. È, peraltro, sembrato di dover seguire la linea suggerita da studi di commissioni tecniche e da autorevoli autori (adottata in altri paesi, come la Francia, con successo) di una estensione, nella maggiore misura possibile, al nuovo organismo delle norme regolatrici delle imprese private già largamente sperimentate nel settore privatistico, sia per la formazione del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dei relativi allegati, sia per la valutazione degli elementi dell'attivo, sia per il contenuto delle relazioni del consiglio di amministrazione, sia per i modi e l'ampiezza dei controlli da parte dei revisori dei conti.

Gli articoli 1 e 2 della proposta regolano la istituzione ed i compiti dell'azienda tra i quali, oltre la lavorazione del tabacco e la produzione del sale, sono comprese la relativa commercializzazione, nonché la distribuzione anche a mezzo di organismi consorziali e cooperativistici, sia in territorio nazionale sia all'estero. Sono altresì compresi: l'esercizio di attività promozionali nel settore della coltivazione del tabacco, anche mediante il potenziamento delle agenzie di coltivazione; l'assunzione di partecipazioni in società operanti in settori di attività collaterali a quelli del tabacco e del sale; il compimento di ogni operazione finanziaria occorrente all'adempimento dei propri compiti, compresa l'emissione di obbligazioni.

Gli articoli da 3 a 9 prevedono che l'azienda sia retta da un consiglio di amministrazione con ampi poteri, composto dal presi-

dente, che ne ha la rappresentanza legale, e da quattro consiglieri scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica.

Il collegio dei revisori, composto di cinque membri, di cui uno magistrato della corte dei conti con funzioni di presidente, esercita il controllo sugli atti di amministrazione dell'azienda; la vigilanza sul rispetto delle norme legislative e regolamentari; l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza alla medesima del bilancio e dei relativi allegati.

A tal fine ha diritto di ottenere dagli amministratori dell'azienda tutti i documenti e le notizie utili all'esercizio delle sue funzioni e può procedere agli accertamenti, alle ispezioni ed ai controlli che ritenga opportuni.

Le delibere sugli atti aventi influenza determinante nella vita dell'azienda sono demandate al consiglio generale, che è presieduto dal ministro delle finanze ed è composto da rappresentanze opportunamente dosate dei ministeri interessati, di tecnici, del personale.

In particolare spetta al consiglio generale:

a) approvare il bilancio dell'azienda sulla base delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;

b) deliberare, in sede di approvazione del bilancio, le direttive di massima per l'attività dell'azienda per il successivo esercizio;

c) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sui programmi annuali o pluriennali; sulla priorità da rispettarsi nella attuazione dei singoli investimenti; sui progetti speciali di espansione produttiva ed organizzativa;

d) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla pianta organica e sulle norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e le facoltà dei servizi ed uffici dell'azienda;

e) deliberare sulle deroghe all'ordinamento dello stato giuridico del personale ed al relativo trattamento economico, proposte dal consiglio d'amministrazione, rispetto alle norme vigenti per il personale dello Stato e per quello già dipendente dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato.

Al consiglio generale partecipano, con voto consultivo, i vice direttori generali ed i direttori centrali dell'azienda. Al direttore generale spetta, poi, di sovrintendere a tutti i settori dell'azienda, raggruppati nei vari servizi ed uffici cui sono preposti i direttori centrali, e di coordinarne l'attività.

L'articolo 10 disciplina la formazione e le procedure di approvazione del bilancio, la redazione ed il contenuto del conto dei profitti e delle perdite e delle relazioni del consiglio di amministrazione.

In particolare è previsto che il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno e corredato dei relativi allegati e della relazione del consiglio di amministrazione, è posto a disposizione del collegio dei revisori per almeno 15 giorni anteriori alla data della seduta del consiglio di amministrazione nella quale debba deliberarsi sul medesimo. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio dell'azienda non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Entro i quindici giorni successivi il bilancio con gli allegati, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio dei revisori, è inviato al consiglio generale il quale provvede al relativo esame ed all'approvazione entro i successivi trenta giorni e lo invia, non oltre il 31 maggio, unitamente alla copia integrale del verbale di discussione ed approvazione, alla ragioneria generale dello Stato per essere trasmesso alla Corte dei conti coevamente al rendiconto generale dello Stato. La Corte dei conti ne fa oggetto di apposita relazione al Parlamento che provvede alla approvazione unitamente al rendiconto generale dello Stato. In tale sede il Parlamento provvede a determinare la quota delle entrate fiscali riscosse dall'azienda da destinare al rim-

borso della medesima per le spese inerenti la riscossione e per gli adempimenti amministrativi ad essa attribuiti. Provvede altresì a determinare la quota da destinare al finanziamento di speciali progetti di espansione produttiva od organizzativa o di eccezionali esigenze gestionali, e le modalità ed i termini per il relativo regolamento finanziario con il tesoro.

L'articolo 11 regola i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione; gli articoli 12 e 13 regolano il trasferimento all'azienda dei compiti e delle attribuzioni già demandati all'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato e del relativo personale. Al personale viene assicurato il mantenimento dei medesimi stato giuridico e trattamento economico finora goduti, salve deroghe attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione in vista della particolare natura e diversità delle prestazioni richieste dalla speciale attività dell'azienda. L'azienda è autorizzata ad emettere obbligazioni che possono essere garantite dallo Stato e godono di particolare trattamento fiscale.

Uno speciale stanziamento viene disposto per gli aggiornamenti strutturali e tecnologici necessari e per l'attuazione dei programmi già predisposti e delle opere in corso di esecuzione, demandando il relativo regolamento finanziario con il tesoro alle determinazioni del Parlamento in sede di approvazione del primo bilancio dell'azienda.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e sede dell'azienda).

È istituita l'azienda speciale dello Stato per i tabacchi ed i sali italiani (ASTI).
L'azienda ha sede in Roma.

ART. 2.

(Compiti dell'azienda).

Sono compiti dell'azienda:

- a) la lavorazione;
la commercializzazione;
la distribuzione anche a mezzo di organismi consorziali e cooperativistici;
del tabacco sia in territorio nazionale, sia all'estero;
- b) la produzione;
la commercializzazione;
la distribuzione, anche a mezzo di organismi consorziali e cooperativistici;
del sale ad uso alimentare ed industriale sia in territorio nazionale, sia allo estero;
- c) la produzione e commercializzazione di attrezzature e prodotti collaterali ai settori di attività relativi al tabacco ed al sale;
- d) l'esercizio di attività promozionali nel settore della coltivazione del tabacco, anche mediante il potenziamento delle agenzie di coltivazione;
- e) l'assunzione di partecipazioni in società operanti nei settori di attività collaterali a quelli del tabacco e del sale; la promozione, in concorso soltanto con enti pubblici, di società in detti settori assumendovi in ogni caso partecipazione maggioritaria;
- f) il compimento di ogni operazione finanziaria occorrente all'adempimento dei propri compiti, compresa l'emissione di obbligazioni;
- g) l'organizzazione delle proprie strutture amministrative, produttive ed operative, sia in sede centrale che periferica.

ART. 3.

(Organi dell'azienda).

Sono organi dell'azienda:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il consiglio generale;
- e) il direttore generale.

ART. 4.

*(Composizione e nomina
del consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, che lo presiede, e da quattro consiglieri scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica o amministrativa. A uno dei consiglieri è conferita la qualifica di vice presidente.

Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, e durano in carica cinque anni.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

ART. 5.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della azienda;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione;
- c) assicura la esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento dell'azienda;

d) firma la corrispondenza, gli atti ed i contratti relativi al funzionamento della azienda.

Il presidente assume, in caso di urgenza, le deliberazioni ritenute **improrogabili** nello interesse dell'azienda; tali deliberazioni sono sottoposte, entro otto giorni dalla data in cui sono state assunte, alla ratifica del consiglio di amministrazione. Egli delega, per il caso di sua assenza o di impedimento, il vice presidente a rappresentarlo. Può delegare, altresì sentito il consiglio di amministrazione, al vice presidente ed a singoli componenti il consiglio, compiti di carattere permanente o la trattazione di affari specifici.

ART. 6.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

È demandata al consiglio di amministrazione l'amministrazione dell'azienda con i più ampi poteri decisionali. Spetta, in particolare, al consiglio d'amministrazione:

a) determinare il programma di attività dell'azienda, in relazione alle direttive di massima adottate dal consiglio generale ed approvate a norma del successivo articolo 9;

b) deliberare sul bilancio, approvando nello stesso tempo i programmi di attività per l'esercizio successivo, e, nell'ambito di essi, i progetti speciali di espansione produttiva ed organizzativa da sottoporre al consiglio generale;

c) deliberare sulla assunzione di partecipazioni in società e sulla promozione di società in cui alla lettera e) dell'articolo 2;

d) deliberare sulle operazioni finanziarie occorrenti per l'adempimento dei compiti dell'azienda, compresa l'emissione di obbligazioni;

e) deliberare sui regolamenti interni e di gestione;

f) deliberare sulle deroghe ritenute necessarie all'ordinamento del personale, previsto dal successivo articolo 13, al relativo trattamento economico ed alle procedure di assunzione, in vista della diversità e della peculiare natura delle prestazioni richieste al personale dell'azienda e della esigenza di selezione e di accertamento della capacità professionale e della efficienza del medesimo;

g) deliberare sulle proposte da sottoporre al consiglio generale e, successivamente, al ministro delle finanze per la modifica delle

tariffe di vendita al pubblico dei prodotti da fumo e da fiuto, nonché sulle richieste da parte del ministro delle finanze di pareri sull'inserimento dei detti prodotti nella tariffa o sullo spostamento dei medesimi negli scaglioni;

h) decidere sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili e quelli mobili;

i) deliberare su ogni altra questione che gli fosse sottoposta dal presidente.

I membri del consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del consiglio generale.

ART. 7.

(Nomina, composizione ed attribuzioni del collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, di cui uno, magistrato della corte dei conti, con funzioni di presidente, e due supplenti; dura in carica cinque anni.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal ministro del tesoro e dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Spetta al collegio dei revisori: il controllo sugli atti di amministrazione dell'azienda; la vigilanza sul rispetto delle norme legislative e regolamentari; l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza alla medesima del bilancio e dei relativi allegati. A tal fine ha diritto di ottenere dagli amministratori della azienda tutti i documenti e le notizie utili all'esercizio delle sue funzioni e può procedere agli accertamenti, alle ispezioni ed ai controlli che ritenga opportuni.

Il collegio dei revisori riferisce al consiglio generale sugli accertamenti compiuti, sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità; formula osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio. Le relazioni, le osservazioni e le proposte anzidette devono risultare da apposito libro da tenersi nella sede dell'azienda.

I revisori dei conti partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale.

ART. 8.

*(Composizione ed attribuzioni
del consiglio generale).*

Il consiglio generale è presieduto dal ministro delle finanze ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: delle finanze; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'agricoltura e delle foreste; del tesoro; del bilancio e della programmazione economica; delle partecipazioni statali; del commercio con lo estero, designati dai rispettivi ministri fra funzionari delle relative amministrazioni di grado non inferiore a dirigente generale;

b) da un consigliere di Stato; da un avvocato dello Stato con qualifica di vice avvocato generale; da un magistrato della Corte dei conti;

c) da 6 rappresentanti del personale dipendente dall'azienda, eletti a scrutinio diretto e segreto, con sistema proporzionale, di cui tre in rappresentanza del personale operaio, due del personale non avente qualifiche direttive, uno del personale con qualifica direttiva, secondo le norme regolamentari che saranno emanate con decreto del ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali cui aderiscono i dipendenti della azienda. Non potranno, in ogni caso, partecipare alle operazioni di assegnazione dei seggi le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento;

d) dal presidente del consiglio superiore delle finanze o da un suo delegato;

e) da 6 esperti in materia economica;

f) dal direttore generale dell'azienda.

Il consiglio generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme delibera del Consiglio dei ministri.

Spetta al consiglio generale:

a) approvare il bilancio dell'azienda sulla base delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;

b) deliberare, in sede di approvazione del bilancio, le direttive di massima per l'attività dell'azienda per il successivo esercizio;

c) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sui programmi annuali e

pluriennali; sulla priorità da rispettarsi nella attuazione dei singoli investimenti; sui progetti speciali di espansione produttiva ed organizzativa;

d) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla pianta organica e sulle norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e le facoltà dei servizi ed uffici dell'azienda;

e) deliberare sulle deroghe all'ordinamento dello stato giuridico del personale ed al relativo trattamento economico proposte dal consiglio d'amministrazione a norma della lettera f) dell'articolo 6.

Al consiglio generale partecipano, con voto consultivo, i vice direttori generali ed i direttori centrali dell'azienda.

ART. 9.

*(Attribuzioni e nomina
del direttore generale).*

Il direttore generale: sovrintende a tutti i settori dell'azienda raggruppati nei vari servizi ed uffici cui sono preposti i direttori centrali, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale; cura, coadiuvato dai direttori centrali, la redazione del bilancio e dei relativi allegati; propone al consiglio di amministrazione i provvedimenti che ritiene necessari per il buon andamento dell'azienda e quelli relativi al personale; provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare dell'azienda e vigila sulla regolare tenuta dei registri di consistenza; esercita la vigilanza sulla custodia e sul movimento dei valori pertinenti all'azienda; vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili; firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli atti ed i mandati di pagamento firmati dal presidente; esplica ogni altro compito a lui demandato dai regolamenti interno e di gestione o dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è nominato dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un vice direttore generale da lui designato.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 10.

(Esercizio finanziario e bilancio).

L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, deve essere redatto in modo che ne risullino con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della azienda e gli utili conseguiti o le perdite sofferte, osservando, in quanto non incompatibili con la struttura dell'azienda, le norme degli articoli 2424, 2425, 2426, 2427 codice civile.

In allegato devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale ed il valore attribuito in bilancio. Devono inoltre essere allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'azienda ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate con particolare riguardo agli investimenti, ai costi ed ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritti nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le società controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda deve comunicare al collegio dei revisori una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collegati, alle spese e ai ricavi.

Il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

nei profitti:

- 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
- 2) i proventi degli investimenti immobiliari;
- 3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;
- 4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;
- 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
- 6) gli interessi dei crediti verso banche;
- 7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;
- 8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
- 9) gli interessi di altri crediti;
- 10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);
- 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;
- 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
- 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

nelle perdite:

- 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
- 4) le spese per prestazioni di servizi;
- 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;
- 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
- 7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;

- 8) gli interessi sui debiti verso banche;
- 9) gli interessi sugli altri debiti;
- 10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
- 11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
- 12) gli accantonamenti di fondi di liquidazione o di previdenza;
- 13) gli accantonamenti di fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;
- 14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;
- 15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;
- 16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite.

Il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno e corredato dei relativi allegati e della relazione del consiglio di amministrazione, è posto a disposizione del collegio dei revisori per almeno 15 giorni anteriori alla data della seduta del Consiglio di amministrazione nella quale debba deliberarsi sul medesimo. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul bilancio della azienda non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Entro i quindici giorni successivi il Bilancio con gli allegati, corredato dalle relazioni degli amministratori e del Collegio dei revisori, è inviato al consiglio generale, il quale provvede al relativo esame ed all'approvazione entro i successivi trenta giorni e lo invia non oltre il 31 maggio, unitamente alla copia integrale del verbale di discussione ed approvazione, alla Ragioneria generale dello Stato per essere trasmesso alla Corte dei conti coevamente al rendiconto generale dello Stato. La Corte dei conti ne fa oggetto di apposita relazione al Parlamento, che provvede alla approvazione unitamente al rendiconto generale dello Stato. In tale sede il Parlamento provvede a determinare le quote delle entrate fiscali riscosse dalla azienda da destinare al rimborso della medesima per le spese inerenti la riscossione e per gli adempimenti amministrativi e di controllo ad essa demandati. Provvede, altresì, a determinare la quota da destinare al finanziamento di speciali progetti di espansione produttiva od organizzativa o di eccezionali esigenze gestionali, e le modalità ed i termini per il relativo regolamento finanziario con il Tesoro.

ART. 11.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto, su proposta del consiglio generale, in caso di persistente difformità della conduzione dell'Azienda dalle direttive deliberate dal consiglio generale, nonché in caso di gravi irregolarità amministrative, o di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un amministratore straordinario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

ART. 12.

(Trasferimento alla Azienda dei compiti attualmente demandati all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato e del relativo personale).

È trasferito all'Azienda l'esercizio di tutti i compiti e le attribuzioni attualmente demandati, anche in materia fiscale, all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, non incompatibili con l'ordinamento comunitario; è trasferito altresì alla azienda tutto il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la detta amministrazione autonoma alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'espletamento dei compiti ed attribuzioni anzidetti continuano ad applicarsi, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge, le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della medesima.

ART. 13.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda).

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente articolo continua ad essere regolato dalle nor-

me generali relative al personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato e da quelle speciali relative al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli, salve le deroghe, che, anche per quanto attiene alle procedure di assunzione, il consiglio di amministrazione possa ritenere necessarie in vista della diversità e della peculiare natura delle prestazioni richieste al personale e della esigenza di selezione e di accertamento della capacità professionale e della efficienza del medesimo.

Dalle stesse norme saranno regolati lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale che verrà assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Preferenza nelle concessioni di saline e miniere di salgemma).

È attribuita all'Azienda la preferenza nelle concessioni di sfruttamento di saline e di miniere di salgemma, in tutti i casi in cui debba procedersi a nuove concessioni od a rinnovo di precedenti scadute, salve le specifiche competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale.

ART. 15.

(Emissioni obbligazionarie).

L'Azienda è autorizzata ad emettere obbligazioni secondo modalità approvate, di volta in volta, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Alle dette obbligazioni può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Alle dette obbligazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché

gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

ART. 16.

(Patrocinio e consulenza dell'Avvocatura dello Stato).

L'Azienda può affidare la propria consulenza legale, nonché la rappresentanza e la difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione, all'Avvocatura generale dello Stato.

ART. 17.

(Fondo iniziale).

È assegnato all'Azienda un iniziale fondo di lire 100 miliardi, per le esigenze di riorganizzazione, di rinnovo e di potenziamento delle sue strutture produttive e distributive, nonché nelle relative more, per la rapida realizzazione degli investimenti programmati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia in corso di esecuzione sia da iniziare. All'onere finanziario relativo si fa fronte utilizzando, per il corrispondente ammontare, le somme stanziare sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1976.

Le modalità ed i termini per il relativo regolamento finanziario con il Tesoro sono determinate dal Parlamento a norma dell'articolo 10 in sede di approvazione del primo bilancio dell'Azienda.

Sono altresì trasferiti all'Azienda e costituiscono patrimonio della stessa, tutti i beni mobili ed immobili già assegnati all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato.